

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026**



 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

## DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186). *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)*

(GU n.151 del 30-06-1990)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

### Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [3 bis](#)
- [3 ter](#)
- [4](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **30-12-2024**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

### Art. 2

(Trasferimenti attraverso non residenti)

**1.** Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'[articolo](#)

[12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34](#), possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

- a) **((agli intermediari bancari e finanziari di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), e agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto))**, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; (27)
- b) ai soggetti di cui all'[articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto. (27)

**2.** Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

-----  
AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

[< articolo precedente](#) [articolo successivo >](#)

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti correlati](#)
- [note atto](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)



Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

[dati.normattiva.it](#)